

Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Gabriele Albertini

Decisione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Gabriele Albertini (2012/2240(IMM))

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta presentata il 19 luglio 2012 da Gabriele Albertini in difesa della sua immunità, nel quadro del procedimento pendente davanti al Tribunale di Milano, e comunicata in Aula il 10 settembre 2012,
 - avendo ascoltato Gabriele Albertini a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visto l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana, quale modificata dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3,
 - visto l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011¹,
 - visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0149/2013),
- A. considerando che un deputato al Parlamento europeo, Gabriele Albertini, ha chiesto la difesa della sua immunità parlamentare in relazione a un procedimento pendente dinanzi a un tribunale italiano;
- B. considerando che la richiesta di Gabriele Albertini si riferisce a un atto di citazione nei suoi confronti emesso dal Tribunale di Milano per conto di Alfredo Robledo, riguardante dichiarazioni pronunciate da Gabriele Albertini in una prima intervista pubblicata dal quotidiano italiano *Il Sole 24 Ore* il 26 ottobre 2011 e in una seconda intervista pubblicata dal quotidiano italiano *Corriere della Sera* il 19 febbraio 2012;
- C. considerando che secondo l'atto di citazione, le dichiarazioni rilasciate in tali interviste sono

¹ Sentenza del 12 maggio 1964 nella causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier (Raccolta 1964, pag. 387); sentenza del 10 luglio 1986 nella causa 149/85, Wybot/Faure e altri (Raccolta 1986, pag. 2391); sentenza del 15 ottobre 2008 nella causa T-345/05, Mote/Parlamento (Raccolta 2008, pag. II-2849); sentenza del 21 ottobre 2008 nelle cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Raccolta 2008, pag. I-7929); sentenza del 19 marzo 2010 nella causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento (Raccolta 2010, pag. II-1135); sentenza del 6 settembre 2011 nella causa C-163/10, Patriciello (Raccolta 2011, pag. I-7565).

diffamatorie e danno luogo a una richiesta di risarcimento;

- D. considerando che le dichiarazioni rese in entrambe le interviste riguardano il processo sui derivati scaturito da un'indagine relativa a fatti risalenti al 2005 in cui è coinvolto il Comune di Milano e riguardanti le funzioni di sindaco di quella città esercitate da Gabriele Albertini;
 - E. considerando che entrambe le interviste sono state rilasciate durante il periodo in cui Gabriele Albertini era deputato al Parlamento europeo, a seguito della sua elezione alle elezioni al Parlamento europeo del 2004 e del 2009;
 - F. considerando che conformemente all'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;
 - G. considerando che, conformemente alla prassi consolidata del Parlamento, il fatto che il procedimento giudiziario sia di natura civile o amministrativa o contenga aspetti di diritto civile o amministrativo non osta di per sé all'applicazione dell'immunità prevista dall'articolo in parola;
 - H. considerando che i fatti attinenti alla causa, quali esposti nell'atto di citazione e nelle spiegazioni fornite oralmente da Gabriele Albertini dinanzi alla commissione giuridica, indicano che le dichiarazioni non hanno una correlazione ovvia e diretta con l'esercizio delle funzioni di Gabriele Albertini di deputato al Parlamento europeo;
 - I. considerando che Gabriele Albertini, nel concedere entrambe le interviste sul processo sui derivati non agiva pertanto nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;
1. decide di non difendere i privilegi e le immunità di Gabriele Albertini;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione all'autorità competente della Repubblica italiana e a Gabriele Albertini.